

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 30 del 08/04/2009

Deliberazione n. 30 del 08/04/2009 d.lgs 163/06 Articoli 94 - Codici 94.1.1

Ogni fase dell'attività di progettazione presuppone che sia esaurita la precedente in un contesto logico e temporale progressivamente ben cadenzato, dove le scelte e decisioni assunte non possono essere smentite dal livello successivo, tranne la (residuale) possibilità di rivedere le scelte compiute nella fase precedente sulla base di precise e obiettive esigenze. Sussiste la responsabilità solidale di tutti i progettisti, compresi quelli che hanno curato il progetto definitivo ed esecutivo, che hanno accettato senza obiezioni la progettazione preliminare rivelatasi carente.